

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2938

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 maggio 1985 (Stampato n 459)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

Legge-quadro per il settore della bonifica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1985*

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

(Oggetto della legge)

La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti

dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia

ART 2

(Opere pubbliche di bonifica)

Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerarsi opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguirsi nell'ambito dei comprensori di bonifica

Le regioni, qualora reputino necessario procedere al riordino dei comprensori consortili esistenti, effettueranno, sentiti i consorzi interessati, nuove delimitazioni tenendo conto della necessità dell'attuazione di interventi coordinati nell'ambito di bacini imbriferi di convenienti dimensioni e funzionalità, nonché dell'opportunità di includervi tutti i territori di valle non compresi nella delimitazione consortile che beneficino delle opere di bonifica

Saranno, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati di bonifica montana

ART 3

(Programmazione regionale e partecipazione dei consorzi di bonifica)

I consorzi di bonifica e di bonifica montana formulano proposte, attraverso piani di bonifica interessanti il comprensorio di loro competenza, per la elaborazione dei programmi regionali di intervento sul territorio

I piani di bonifica, di cui al precedente comma, devono essere coordinati con i programmi regionali e sub-regionali di assetto e di sviluppo del territorio ed approvati dalla regione

ART 4

*(Esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere pubbliche di bonifica -
Funzioni dei consorzi)*

Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole di norma in concessione ai consorzi di bonifica, di bonifica montana ed agli enti pubblici operanti nel settore

Qualora i consorzi non provvedano, nei termini e nei modi stabiliti dai provvedimenti di concessione, alla esecuzione delle opere, le regioni e gli enti locali da esse delegati revocano la concessione stessa

Competono altresì ai consorzi l'esercizio e la manutenzione delle stesse opere secondo le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni

ART 5

*(Organi amministrativi
e di controllo dei consorzi)*

Sono organi dei consorzi di bonifica e di bonifica montana l'assemblea dei consorziati, il consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa, il presidente e il collegio dei revisori dei conti

Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'assemblea nel suo seno ai sensi del successivo articolo 6

Rappresentanti della regione e degli enti locali territoriali debbono essere compresi fra i membri di diritto, garantendo la rappresentanza della minoranza

Il numero dei membri di diritto che entrano nel consiglio dei delegati non può essere superiore ad un quarto del totale dei delegati elettivi

Qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nel funzionamento e nell'attuazione dei fini istituzionali del consorzio di bonifica, la giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e alla nomina di un com-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

missario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi consortili

ART 6

*(Sistema elettivo
degli organi dei consorzi)*

Hanno diritto al voto e fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nonché gli affittuari che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare il contributo consortile

Gli aventi diritto al voto sono raggruppati per classi di contribuenza in sezioni, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente

L'elezione del consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione

Ad ogni avente diritto al voto di cui al primo comma è attribuito un voto

ART 7

*(Partecipazione delle regioni alla spesa
per i servizi pubblici di bonifica)*

Le regioni, allo scopo di garantire la piena efficienza dei servizi pubblici assicurati dalle opere di bonifica, partecipe-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ranno alle spese per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nella misura che ciascuna regione delibererà, tenendo conto dei limiti di sopportabilità da parte dei consorziati della contribuzione loro imposta per lo stesso fine dai relativi consorzi

Le regioni comunicheranno ai consorzi l'entità della loro partecipazione alle spese di cui al primo comma, prima che i consorzi stessi elaborino lo schema del proprio bilancio preventivo annuale

ART 8

(Norme finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi e dai decreti richiamati nell'articolo 1 del decreto stesso, si applicano i principi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, se con esse compatibili